



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 259 del 2017, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Sbisà e Mirta Samengo, con domicilio eletto presso il loro studio in Trieste, via Donota n. 3;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste, presso la quale è, del pari, per legge domiciliato in Trieste, piazza Dalmazia, 3;

per l'annullamento

del decreto Cat. 6F/00343 04-2017/P.A.S.I. dd. 4.7.2017 del Questore di Trieste, notificato il 7.7.2017, con il quale sono state respinte le domande di rinnovo del - OMISSIS-di fucile per lo sport del tiro e di rinnovo della Carta europea d'arma da fuoco, nonché di ogni atto presupposto connesso e conseguente ivi incluso il preavviso di rigetto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2018 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

La vicenda fattuale

Il ricorrente ha impugnato innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale il decreto in epigrafe compiutamente indicato, con cui il Questore di Trieste gli ha denegato il rinnovo della licenza di porto di fucile per lo sport del tiro e della Carta europea d'arma da fuoco.

Ai fini che qui interessano, espone d'essere stato titolare del -OMISSIS-per uso caccia dal 1992 sino ad oggi, ad eccezione di un'interruzione di circa un anno, nel periodo tra ottobre 1993 e settembre 1994, correlata alla rilevata esistenza di una (risalente) -OMISSIS-emessa dal Tribunale di Trieste in data 16 giugno 1976,-OMISSIS-
-OMISSIS-.

Chiesta e ottenuta la riabilitazione (ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Trieste in data 7/6/1994), riotteneva, tuttavia, «-OMISSIS-», giusta verbale della Questura di Trieste in data 1/9/1994. Il Prefetto, dal canto suo, -OMISSIS-

Da allora la licenza di porto di fucile gli è stata sempre rinnovata, l'ultima volta in data 12.5.2011, sinché, a seguito dell'ultima istanza di rinnovo presentata in data 7.4.2017, gli è stato notificato in data 6.6.2017 un preavviso di rigetto, col quale gli è stato comunicato che la precedente -OMISSIS- subita nel 1976 era da considerarsi ostativa al rinnovo.

A nulla è valso il contributo procedimentale offerto dal medesimo, dato che il Questore, con decreto in data 4 luglio 2017, gli ha denegato, in via definitiva, il rinnovo delle licenze e ciò sulla scorta di quanto stabilito dall'art. 43 del T.U.L.P.S. (“... non può essere concessa la licenza di portare armi: a) -OMISSIS-...;”) e dalla Circolare del Ministero dell'Interno in data 2 agosto 2016, che ha recepito il parere n. 01620/2016 della Prima Sezione del Consiglio di Stato, secondo il quale la riabilitazione «-OMISSIS-» poiché «gli effetti della riabilitazione si esauriscono nell'ambito dell'applicazione della legge -OMISSIS- salvo diverse, specifiche disposizioni di legge» e, inoltre, «a chi è stato -OMISSIS-to per i reati previsti come preclusivi dal citato art. 43 non può essere rilasciata, e deve essere revocata se sia stata rilasciata, la licenza di -OMISSIS-senza che possa aver rilievo la conseguita riabilitazione».

L'interessato ha, quindi, gravato il provvedimento lesivo innanzi a questo Tribunale, denunciandone l'illegittimità per “Eccesso di potere per erronea interpretazione della Circolare del Ministero dell'interno n. 557/LEG/225.00 dd. 2.8.2016, per contraddittorietà con precedente

determinazione e difetto di motivazione, nonché violazione di legge (art. 21-nonies della L. n. 241/1990) e dei principi in materia di autotutela” e per “Violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità in una applicazione non costituzionalmente orientata dell’art.43 del TULPS”, nonché, successivamente, dato atto, in particolare in relazione al II motivo di gravame, dell’orientamento giurisprudenziale definito “evolitivo”, del quale sarebbe espressione la sentenza del TRGA Trento n. 341/2016 (seguita dalla n. 287/2017 e, ancora, dalla sentenza del Tar Piemonte, I, 11 gennaio 2018, n. 69), che ha confermato la bontà del «principio secondo il quale, laddove il giudice -OMISSIS- non abbia provveduto all’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 53 e 57 della legge n. 689/1981 o dell’art. 131-bis cod. pen. perché i benefici previsti da tali disposizioni non erano ancora stati introdotti nell’ordinamento all’epoca della pronuncia della sentenza di -OMISSIS-, nulla osta ad una valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’applicazione dei benefici stessi da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza prima, ossia in sede di esame della domanda di rinnovo della licenza di porto d’armi, e da parte del Giudice amministrativo poi, ossia in caso di ricorso avverso il provvedimento di diniego del rinnovo della licenza motivato con esclusivo riferimento al carattere ostativo-OMISSIS- per uno dei reati di cui all’art. 43, comma 1, del TULPS. Del resto, diversamente opinando, si verrebbe a creare una ingiustificata disparità di trattamento tra coloro che hanno concretamente potuto beneficiare delle predette disposizioni e coloro che invece non hanno potuto giovarsene sol perché esse non erano ancora state introdotte nell’ordinamento».

Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste per resistere al ricorso e invocarne la reiezione.

La causa è stata quindi chiamata e discussa alla pubblica udienza del 7 febbraio 2018.

All’esito della camera di consiglio che ne è seguita, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, I Sezione, ha pronunciato la seguente ordinanza.

Il Tribunale ritiene, invero, sussistenti i presupposti per sollevare d’ufficio questione di legittimità costituzionale dell’art. 43 del T.U.L.P.S, nella parte in cui, nello stabilire che “... non può essere concessa la licenza di portare armi: a) -OMISSIS-...”, non consente di apprezzare la risalenza nel tempo del fatto costituente reato, la sua concreta e attuale gravità anche con riguardo alla lesività del bene giuridico protetto e la successiva condotta di vita tenuta dal soggetto interessato, rendendo, peraltro, oltremodo violativa dei principi di uguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione

l'automatica ostatività anche in confronto a condotte analoghe, commesse da altri soggetti in tempi più recenti, che, sotto il profilo -OMISSIS-, hanno avuto la possibilità di fruire del più favorevole trattamento assicurato dalle disposizioni di cui agli articoli 53 e 57 della legge n. 689/1981 o dell'art. 131-bis cod. pen. ed evitato, sotto il profilo amministrativo, perpetue conseguenze pregiudizievoli, immotivatamente limitative della libera estrinsecazione della propria personalità.

Rilevanza della questione

La questione è rilevante per le seguenti ragioni.

Al fine del decidere viene in rilievo l'art. 43 del R.D . n. 773/1931 che recita “*Oltre a quanto è stabilito dall'art. 11 non può essere concessa la licenza di portare armi:*

a)-OMISSIS-;

b) -OMISSIS-;

c) -OMISSIS-.

La licenza può essere riusata ai -OMISSIS-ti per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi”.

La fattispecie in esame ricade nell'ambito di applicazione del disposto di cui alla lett. a) della norma soprariportata e, secondo il suo tenore letterale, il ricorso dovrebbe essere respinto poiché-OMISSIS-.

Laddove venisse, tuttavia, accolta la questione di legittimità costituzionale dianzi sinteticamente prospettata il presente giudizio avrebbe un esito diverso, in quanto, per l'appunto, la riconosciuta incostituzionalità *in parte qua* della norma oggetto di applicazione determinerebbe l'annullamento del diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per lo sport del tiro e della Carta europea d'arma da fuoco opposto al ricorrente quale effetto automatico-OMISSIS-.

Il Collegio ritiene opportuno dare preliminarmente atto dei difformi orientamenti espressi in tema di interpretazione dell'art. 43 T.U.L.P.S. dal giudice di appello nella sentenza Cons. St, sez. III, 14 febbraio 2017 n. 658 (resa in riforma della sentenza n. 484/2016 del T.A.R. Piemonte) e nella sentenza della stessa Terza Sezione 17 novembre 2017 n. 5313, (resa a conferma della sentenza del T.A.R. Piemonte n. 839/2016).

Nella prima pronuncia – come ricordato dal Tar Piemonte in recente sentenza 11 gennaio 2018, n. 69 – *“il Consiglio di Stato ha affermato che la -OMISSIS- per uno dei reati indicati all’art. 43, primo comma, lettere a), b), c) genera una preclusione assoluta a essere titolare di un’autorizzazione al porto di arma e vincola l’Amministrazione a negare o revocare il porto dell’arma. Si tratta di speciale incapacità ex lege al rilascio o al rinnovo, tale da non poter essere superata sic et simpliciter dalla mera riabilitazione dell’interessato, da cui discende l’impossibilità indefettibile e non modificabile che il futuro comportamento dell’interessato superi la inaffidabilità sull’uso dell’arma in possesso.*

Nella pronuncia successiva, il Giudice di appello ha sostenuto che l’applicazione dell’art 43 TULPS non possa avvenire in violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzione di rango costituzionale e che debba essere privilegiata un’interpretazione teleologica della norma conforme ai principi costituzionali, con la conseguenza che l’Amministrazione, nel compiere la propria complessiva valutazione in ordine alla affidabilità nel possesso di armi, non possa non tener conto anche della sussistenza di altri elementi, che denotano favorevolmente la personalità dell’interessato con carattere di attualità. Ciò comporta che la preclusione prevista dall’art 43 TULPS per il possesso di armi e munizioni in capo ai soggetti, che abbiano subito le indicate tipologie di condanne, non possa essere automatica, ove ragionevolmente altri elementi attuali della personalità dell’interessato, quale il lungo tempo intercorso rispetto all’epoca del commesso reato senza la commissione di ulteriori illeciti penali (corroborato nelle sue positive implicazioni dalla intervenuta riabilitazione), depongano per lo stabile ripristino in capo al soggetto medesimo delle richieste condizioni di affidabilità nel possesso di armi in corrispondenza ad una rinnovata e consolidata integrazione nel sano contesto socio economico in presenza di indizi univoci e concordanti in tale senso”.

Il contrasto giurisprudenziale non è, ad oggi, ancora sopito.

Vi sono, infatti, pronunce (tra le più recenti C.d.S., III, 7 giugno 2018, n. 3435), che, secondo una fedele interpretazione letterale della norma che viene in rilievo, hanno ritenuto di aderire, per l’appunto, all’orientamento tradizionale, su cui poggia, sotto il profilo motivazionale, il diniego opposto al ricorrente (ovvero in senso conforme al parere del Consiglio di Stato, Sez. I, 11 luglio 2016 n. 1620) e altre (come quella della I sezione del Tar Piemonte da cui è stata tratta la su riportata *“sintesi”* degli opposti orientamenti o la più recente n. 648 del 25 maggio 2018; T.R.G.A. Trento, sezione unica, 24 ottobre 2017, n. 287; C.d.S., III, 1 giugno 2018, n. 3303, che, pur affrontando la particolare ipotesi dell’esercizio del potere di autotutela, lascia pur sempre spazio ad apprezzamenti di

carattere discrezionale anche a fronte della sussistenza di un precedente ostativo), che, invocando talvolta anche i principi di ragionevolezza e di proporzione di rango costituzionale, vi si discostano, ritenendo, per l'appunto imprescindibili valutazioni di carattere discrezionale, laddove, in particolare, la -OMISSIS- "*ostativa*" sia assai risalente nel tempo e sia, nel frattempo, intervenuta la riabilitazione.

Il Collegio - che non ritiene di poter aderire *tout court* all'orientamento cd. "*evolutivo*", ostandovi, allo stato, la formulazione letterale della norma di cui è stata fatta applicazione nel caso specifico, ma, al contempo, di non poter nemmeno seguire acriticamente l'orientamento tradizionale, che non condivide, laddove, per l'appunto, "*perpetua*" gli effetti amministrativi pregiudizievoli delle condanne contemplate dall'art. 43 del TULPS, senza tenere in alcun modo conto della loro risalenza nel tempo, della loro concreta e attuale idoneità a sorreggere il diniego al rilascio del titolo autorizzativo richiesto (*rectius* il giudizio di pericolosità che se ne può trarre in relazione al bene giuridico oggetto di tutela) e del reale e individuale percorso di vita effettuato, nel frattempo, dai soggetti che le hanno subite, in quanto siffatta soggezione appare, in questo come in altri campi dell'esperienza giuridica, estranea all'ordinamento positivo - altra soluzione non individua, pertanto, che quella di sottoporre la norma in questione al vaglio di costituzionalità per le argomentazioni che si appresta ad esporre.

Rammenta, infatti, che il giudice remittente ha la possibilità di rivolgersi alla Corte costituzionale allorquando si trova di fronte all'alternativa di adeguarsi a un'interpretazione che non condivide o di assumere una pronuncia in contrasto, probabilmente destinata ad essere riformata, come induce a supporre l'ultimissima pronuncia in materia emessa dal Consiglio di Stato (sentenza n. 3435/2018).

Sulla non manifesta infondatezza della questione

Il Collegio condivide, innanzitutto, le puntuali argomentazioni svolte dal Tar Toscana, sez. II, con ordinanza in data 16 gennaio 2018, n. 56, laddove, nel sollevare analoga questione di legittimità costituzionale, ha osservato, con riguardo al profilo della ritenuta violazione del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, che "*la ragionevolezza delle leggi è corollario del principio di uguaglianza ed esige che le disposizioni normative contenute in atti aventi valore di legge siano adeguate, o congruenti, rispetto al fine perseguito dal legislatore. Si ha dunque*

violazione del principio laddove si riscontri una contraddizione all'interno di una disposizione legislativa, oppure tra essa ed il pubblico interesse perseguito che costituisce un limite al potere discrezionale del legislatore, impedendone un esercizio arbitrario (...) Nel caso di specie, il dubbio di costituzionalità riguarda una norma la quale pone un divieto assoluto ed automatico di concedere il -OMISSIS-a soggetti che sono stati -OMISSIS-ti alla reclusione per un reato (il furto) che è estraneo all'uso delle stesse e non incide, in astratto, sul loro utilizzo. La disposizione appare quindi eccedere lo scopo che si propone, consistente nella tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica sotto il profilo della verifica di affidabilità dei soggetti cui viene concessa la licenza di portare armi. Si ricorda, a questo proposito, che nel nostro ordinamento esiste un generale divieto di girare armati, e l'autorizzazione a portarle ne costituisce eccezione la quale deve essere assistita da sufficienti garanzie circa l'affidabilità nel loro corretto uso da parte del titolare della relativa autorizzazione. In particolare la sentenza di Corte Costituzionale n. 440/1993, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale delle previsioni dell'art. 11 T.U.L.P.S. in ordine ai poteri di diniego delle autorizzazioni di polizia a fronte dell'accertata insussistenza del requisito della <buona condotta>, precisa che la facoltà di portare ed usare armi non costituisce oggetto di un diritto assoluto, ma è eccezione al generale divieto di girare armati sancito dall'ordinamento, e tale deroga, per essere giustificata, richiede un preventivo e puntuale accertamento delle caratteristiche del soggetto richiedente il porto d'armi, per acquisire certezza in ordine alla sua idoneità al loro uso e alla sua affidabilità morale. Stando così le cose, appare certo rispondente a tale finalità effettuare uno scrutinio preventivo sulla vita e i precedenti del richiedente il -OMISSIS-per verificarne l'affidabilità; non altrettanto, però, può dirsi per un divieto automatico e generalizzato derivante da condanne penali dallo stesso subite a lunga distanza di tempo e nemmeno incidenti direttamente sull'utilizzo delle armi, come accade nel caso di specie. Ipotizzare l'esistenza di un simile divieto generalizzato ed assoluto, senza che all'autorità amministrativa venga concesso alcun potere di valutazione discrezionale, appare eccessivo rispetto allo scopo della norma, tanto più nel caso di specie in cui, durante il rilevante lasso di tempo trascorso dal suo originario rilascio fino al suo diniego, il titolo è stato sempre rinnovato.

In tema di automatismo preclusivo la Corte Costituzionale, con sentenza n. 202/2013, si è pronunciata sulla legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.lgs. 18 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui la norma prevede un meccanismo automatico che impone all'Amministrazione competente il diniego di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno allo straniero che sia stato -OMISSIS-to per determinati reati. La Corte ha statuito che al legislatore è riconosciuta un'ampia discrezionalità nel disciplinare l'ingresso e il

soggiorno dello straniero nel territorio nazionale, in relazione alle esigenze di difesa nazionale e sicurezza pubblica sottese, e in questo ambito è legittimo anche prevedere casi in cui, a fronte della commissione di reati ritenuti di una certa gravità e particolarmente pericolosi per la sicurezza e l'ordine pubblico, l'Amministrazione sia vincolata a revocare o negare il permesso di soggiorno automaticamente e senza ulteriori considerazioni. In linea generale statuizioni di tal genere non sono di per sé manifestamente irragionevoli; tuttavia occorre che una simile previsione possa considerarsi rispettosa di un bilanciamento, ragionevole e proporzionato ai sensi dell'art. 3 Cost., tra le opposte esigenze di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato e regolare i flussi migratori, da un lato, e di salvaguardare i diritti dello straniero riconosciutigli dalla Costituzione dall'altro. Nel valutare l'adeguatezza del bilanciamento tra questi valori, al fine del sindacato di legittimità della norma, la Corte prosegue rilevando che gli automatismi procedurali sono basati su una presunzione assoluta di pericolosità e devono quindi ritenersi arbitrari laddove non rispondono a dati di esperienza generalizzati, quando cioè sia agevole formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa”.

Nel caso di specie, al pari di quello oggetto del giudizio innanzi al Tar Toscana, da cui è originata analoga (e precedente) questione di legittimità costituzionale, si può facilmente formulare quest'ultima ipotesi sulla scorta dei dati esperienziali desumibili dagli atti di causa: è dimostrato che il ricorrente ha ottenuto il primo rilascio del -OMISSIS- nell'anno 1992 e i rinnovi si sono susseguiti senza soluzione di continuità, ad eccezione del periodo tra ottobre 1993 e settembre 1994, fino all'attuale istanza, senza che mai egli avesse dato causa ad alcun episodio connotato dal suo cattivo utilizzo.

Ha, inoltre, sempre condivisibilmente osservato il Tar Toscana che “*sotto un profilo più generale ed astratto, poi, non appare facilmente giustificabile un automatismo preclusivo che colleghi il diniego dell'autorizzazione a portare armi alla commissione del reato di furto, il quale non è collegato all'utilizzo delle stesse e che, pertanto, poco ragionevolmente può essere posto ex se a base del diniego dell'autorizzazione medesima. Tanto più appare ingiustificabile l'automatismo laddove, come nel caso di specie, il richiedente il -OMISSIS- abbia ottenuto la riabilitazione la quale presuppone che il -OMISSIS- to abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta al fine di un giudizio prognostico sul suo futuro comportamento (art. 179, comma primo, c.p.)”.*

A tutte le su riportate considerazioni, che il Collegio fa proprie, pare, peraltro, opportuno aggiungere anche quanto segue.

L'automatica valenza ostativa di reati come quello che viene in rilievo nel caso in esame, peraltro di particolare tenuità, pare anche irragionevole e comunque violativa dei principi di eguaglianza e proporzionalità avuto riguardo al trattamento decisamente più coerente con i valori di uno Stato democratico ora assicurato a fattispecie di corrispondente gravità dall'art. 131-bis c.p., che consente, per l'appunto, di "schivare" le conseguenze amministrative pregiudizievoli che, per mero automatismo, continua, invece, a subire chi, come l'odierno ricorrente, è stato -OMISSIS-to in epoca in cui non era ancora prevista l'esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto.

Risultato che, secondo le indicazioni applicative da ultimo fornite con Circolare 557/PAS/U/012843/10100.A(1) del 31 agosto 2017, il Ministero dell'Interno ritiene conseguibile anche nelle ipotesi di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria ai sensi degli artt. 53 e 57 della legge n. 689 del 1981 e s.m.i..

Al riguardo, ancorché tale Circolare non assuma rilievo specifico nell'ambito del diniego opposto, in quanto successivamente emessa, il Collegio non può, in ogni caso, trascurare di osservare che le indicazioni fornite appalesano viepiù l'irragionevolezza dell'ostatività prevista dalla norma sospettata d'incostituzionalità, in quanto, a ben osservare, il trattamento più favorevole sotto il profilo degli effetti di carattere amministrativo parrebbe riservato a coloro che, dal punto di vista temporale, sono maggiormente prossimi alla commissione del fatto-reato ovvero in sostanza a soggetti rispetto ai quali possono non risultare ancora disponibili apprezzabili ed effettivi riscontri in ordine all'avvenuto completamento del percorso rieducativo intrapreso ai fini della completa reintegrazione nel tessuto sociale e della piena accettazione, condivisione e rispetto delle regole.

Viceversa, coloro che, come il ricorrente, hanno posto in essere una condotta illecita sotto il profilo -OMISSIS- in epoca assai più risalente, non avendo potuto usufruire degli istituti premiali di più recente introduzione, sono destinati a continuare a subire, in forza di meri automatismi, conseguenze pregiudizievoli di carattere amministrativo, anche laddove la loro (successiva) condotta di vita sia stata totalmente esente da ulteriori mende e costituisca di per sé prova tangibile di piena affidabilità.

Sempre con riguardo ai parametri costituzionali dianzi indicati, non pare nemmeno trascurabile la circostanza che la norma, per come formulata, non consente di valorizzare in alcun modo la intervenuta riabilitazione, sebbene non siano sconosciute all'ordinamento ipotesi in cui la riabilitazione produce effetti che vanno al di là dell'ambito -OMISSIS-. Si pensi ad esempio all'art. 120, comma 1, del d.lgs. 20 aprile 1992, n. 285, che riconosce espressi effetti favorevoli di carattere amministrativo ai provvedimenti riabilitativi, pur a fronte della commissione di reati di significativa offensività e che, con particolare riguardo alle esigenze di salvaguardare la sicurezza della circolazione, potrebbero indurre a dubitare dell'effettivo conseguimento dell'affidabilità necessaria per ottenere il rilascio di una nuova patente di guida.

Per le ragioni sin qui esposte, il Collegio, ritenendo rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dianzi prospettata, la solleva d'ufficio, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87 dell'11 maggio 1983, e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo, al contempo, il giudizio in corso.

Ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e in ordine alle spese è riservata alla decisione definitiva.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia, I Sezione, dichiara rilevante per la definizione del presente giudizio e non manifestamente infondata, per le ragioni di cui in motivazione, la questione di costituzionalità dell'art. 43 del T.U.L.P.S, nella parte in cui stabilisce che “... *non può essere concessa la licenza di portare armi: a) a chi ha riportato -OMISSIS- alla reclusione... per furto...*” per contrasto con i principi di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede un generalizzato divieto di rilasciare il -OMISSIS-alle persone -OMISSIS-te a pena detentiva per il -OMISSIS-senza consentire alcun apprezzamento discrezionale all'Autorità amministrativa competente.

Conseguentemente solleva la questione di legittimità costituzionale della norma citata nei sensi dianzi precisati.

Sospende, per l'effetto, il giudizio fino alla definizione dell'incidente di costituzionalità di cui alla questione data e ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte

Costituzionale.

Manda alla Segreteria di provvedere alla notificazione della presente ordinanza alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché alla comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Manuela Sinigoi, Consigliere, Estensore

Alessandra Tagliasacchi, Referendario

L'ESTENSORE
Manuela Sinigoi

IL PRESIDENTE
Oria Settesoldi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.